

TI_GERICHTE 11.2020.86 vom 20. Juli 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-07-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2020.86

FR: TI_GERICHTE 11.2020.86 du 20 juillet 2020

IT: TI_GERICHTE 11.2020.86 del 20 luglio 2020

Regeste

Protezione dell'unione coniugale: decreto cautelare che omologa un accordo dei coniugi

Erwägungen

E. 000

secondo l'ultima conclusione davanti al Pretore (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito non si pone, l'omologazione dell'accordo vertendo anche sull'istituzione di una custodia parentale congiunta, questione senza carattere patrimoniale. Riguardo alla tempestività del rimedio giuridico, il verbale di udienza in cui figura il decreto del Pretore è stato consegnato al precedente legale di AP 1 il 25 giugno 2020, giorno dell'udienza. Il termine di ricorso sarebbe scaduto così la domenica 5 luglio 2020, ma si è protratto all'indomani giusta l'art. 142 cpv. 3 CPC. Tempestivo, l'appello in esame risulta così ammissibile.

E. 2

Nel memoriale l'appellante fa valere di essere di lingua madre inglese e di non conoscere abbastanza l'italiano per capire che cosa sia una custodia parentale congiunta o una rinuncia a ricorrere, tant'è che a tre udienze (del 5 febbraio, del 3 marzo e dell'8 giugno 2020) il Pretore ha disposto l'intervento di un interprete. All'udienza del 25 giugno 2020 invece non v'era alcun interprete, sicché essa non ha compreso i termini dell'intesa cautelare e non si è potuta esprimere al proposito, il suo precedente patrocinatore non avendo sufficienti conoscenze di inglese. Soltanto dopo avere ricevuto una traduzione del decreto essa ha potuto rendersi conto del contenuto. Per di più – essa soggiunge – una rinuncia a rimedi giuridici durante il termine di appello o di reclamo non è valida. Ciò impone di annullare il decreto impugnato, di respingere le due istanze cautelari del marito e di riconfermare la validità dell'assetto anteriore, del 23 maggio 2019.

E. 3

Tutte le persone che partecipano a un processo civile devono comportarsi secondo buona fede (art. 52 CPC). Uno dei doveri principali che discende da tale principio è quello per cui una parte deve far valere i propri mezzi di azione o di difesa senza indugio. Non è lecito, in altri termini, sollevare a posteriori argomenti che si sarebbero potuti addurre in tempo utile nel corso del procedimento (Bohnet in: Commentaire romand, CPC, 2^a edizione, n. 28 ad art. 52 con richiami; Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2^a edizione, vol. I, n. 15 ad art. 52 con riferimenti). Le censure d'ordine, compreso il diritto di essere sentiti, non sfuggono a simile imperativo (DTF 135 III 336 consid. 2.2 in fine con rimandi; cfr. anche DTF 138 III 103 in alto e 143 IV 406 consid. 3.4.2).

E. 4

Nella fattispecie il verbale del 25 giugno 2020 in cui figura l'accordo raggiunto dai coniugi e il decreto cautelare emesso dal Pretore è stato firmato da AP 1 senza muovere obiezioni. Essa non ha preteso a quel momento di non avere capito adeguatamente il tenore dell'accordo o di non avere afferrato la portata dell'intesa. Ha lasciato passare il giudice ad atti successivi senza nulla eccepire. Non poteva però tenere in serbo la contestazione per il caso di eventuali ripensamenti. La buona fede processuale le imponeva – come nell'ipotesi di una ricusazione (Bohnet , op. cit., n. 28a ad art. 52 CPC) – di reagire senza indugio, evitando di dilazionare inutilmente la procedura. Sollevata soltanto in appello, la censura fondata sulla pretesa violazione del diritto di essere sentita si rivela di conseguenza tardiva, e come tale inammissibile. Il ricorso vede così la sua sorte segnata.

E. 5

Si aggiunga, per abbondanza, che l'appello non sarebbe destinato a miglior esito nemmeno ove si volesse fare astrazione dalla buona fede processuale. Che il precedente patrocinatore di AP 1 non possedesse sufficienti cognizioni di inglese non è infatti verosimile. A una lunga udienza (istruttoria) dell'11 aprile 2019 (tre ore) in cui si sono discusse – tra l'altro – le prove da assumere non era presente alcun interprete. Eppure l'interessata non pretende che il suo ex patrocinatore non le abbia rilasciato le spiegazioni necessarie. All'udienza del 23 maggio 2019 (quattro ore), allorché è stato firmato il primo accordo cautelare (altrettanto articolato di quello stipulato poi il 25 giugno 2020), non assisteva alcun interprete. Eppure l'interessata non asserisce che il suo ex patrocinatore non l'abbia debitamente ragguagliata. All'udienza del 23 ottobre 2019 (tre ore), quando è stata modificata la convenzione in merito al diritto di visita, non ha partecipato alcun interprete. Eppure AP 1 non sostiene di avere equivocato o frainteso l'accordo per insufficienti ragguagli da parte del suo avvocato. È vero che a tre udienze il Pretore ha commissionato un interprete. Non però – come l'appellante assume – per insufficienti cognizioni linguistiche dell'avv. M_____, ma perché questi si doleva di dovere “continue spiegazioni/traduzioni (...) con conseguente pregiudizio per il regolare svolgimento dell'udienza” (doc. 3 di appello) e desiderava essere alleggerito del compito. Anzi, in un memoriale di replica presentato al Pretore nell'ambito di un'udienza tenutasi l'8 giugno 2020 lo stesso avv. M_____ ha contestato esplicitamente il fatto che AP 1 non conosca adeguatamente l'italiano, tanto da scrivere: “Il marito sa bene che la moglie comprende e parla adeguatamente la lingua italiana. Solo nell'ambito della presente procedura ha chiesto un interprete non comprendendo perfettamente il linguaggio giuridico, desiderando poter assumere decisioni che non siano frutto di errori di comprensione; ma ciò non significa che abbia problemi con la lingua italiana” (pag. 3 in basso). Affermare nelle circostanze descritte che l'interessata non ha compreso i termini dell'accordo cautelare stretto all'udienza del 25 giugno 2020 (in presenza del suo patrocinatore) e non ha capito di avere rinunciato a rimedi giuridici contro l'approvazione dell'intesa non è serio. Privo di fondamento, l'appello dimostra una volta ancora la sua inconsistenza.

E. 6

L'emanazione del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello.

E. 7

Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato a AO 1 per

osservazioni.

E. 8

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1). Contro un provvedimento cautelare, nondimeno, il ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Per questi motivi, decide: 1. L'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato. 2. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante. 3. Notificazione: – avv. ; – avv. . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il

presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisorie (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.